



CITTA' di MILAZZO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Ufficio di Gabinetto

ORDINANZA N° 42 DEL 06/ Dicembre 2022

Oggetto: Ordinanza sindacale n° 42 del 06/12/2022
"Rimozione urgente di rifiuti provenienti della messa in sicurezza del territorio a seguito dell'evento alluvionale del 3 Dicembre 2022".

IL SINDACO

nella qualità di Autorità di Protezione Civile

Premesso che con avviso di protezione civile – rischio idrogeologico n°22336 del 02/12/2022 prot. 51481 del 02/12/2022 il Dipartimento regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana – Centro funzionale e decentrato – IDRO, in relazione alle zone di allerta in base alle quali è suddiviso l'intero territorio della Regionale Sicilia, ha dichiarato per la zona A, che ricomprende anche questo Comune, un rischio idrogeologico associato ad un livello allerta classificato come fase di "Attenzione";

Che a seguito di ulteriore aggiornamento con avviso di protezione civile – rischio idrogeologico n°22337 del 03/12/2022 prot. 51708 del 03/12/2022 il Dipartimento regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana – Centro funzionale e decentrato – IDRO, in relazione alle zone di allerta in base alle quali è suddiviso l'intero territorio della Regionale Sicilia, ha rimodulato per la zona A, che ricomprende anche questo Comune, il rischio idrogeologico associato ad un livello allerta classificato come fase di "preallarme";

Che in conseguenza del livello di allerta e di criticità come sopra rappresentato il Servizio di protezione civile comunale allertato alle ore 15.19 dal Sindaco ha provveduto a monitorare il suddetto fenomeno attivando le relative procedure di protezione civile dispiegando personale, mezzi ed attrezzature in corrispondenza delle aree critiche;

Atteso che dal monitoraggio effettuato, tenuto conto della previsione un inasprimento delle condizioni meteorologiche alle ore 17.30 è stata ravvisata la necessità di attivare il Centro Operativo Comunale al fine di consentire una più funzionale e coordinata organizzazione degli interventi che, nell'evolversi dell'evento, si sarebbero potuti rendere necessari per una migliore ed efficace risposta operativa alle sopravvenute emergenze ed alla consistenza dei fenomeni.

Vista e richiamata l'attività del C.O.C., nell'ambito della quale si rende necessario ed urgente intervenire in difesa dell'ambiente e dei cittadini, procedendo alla raccolta e deposito temporaneo dei rifiuti liquido/fangosi, raccolti ed estratti dalle caditoie/pozzetti stradali e dalle strade

del territorio comunale maggiormente interessate dall'evento in oggetto, e ciò in attesa di procedere alla loro caratterizzazione e successivamente, al loro smaltimento e/o recupero;

Visto e richiamato l'art.191 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dato atto che il Sindaco, in situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, non potendo altrimenti procedere, è autorizzato ad emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il deposito temporaneo dei predetti rifiuti, anche derogando alle disposizioni di legge in materia ambientale;

Visti e richiamati gli artt. 50 e 54 del Decreto legislativo n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali, recanti, tra l'altro, la disciplina delle funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo laddove all'art. 50 - comma 5 - prescrive:

- *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana ..."*;

e ancora all'art. 54 - comma 4 - che dispone:

- *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*.

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune;

Visto l'articolo 69 dell'Ordinamento Enti locali vigente nella Regione siciliana;

Ravvisato il ricorrere dei presupposti di legge per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente al fine di evitare pericolo o nocumento alla salute pubblica ed all'ambiente nella considerazione che detti profili non permettano l'espletamento di alcuna procedura ordinaria;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'emissione della presente, con l'esercizio dei poteri attribuiti al Sindaco ai sensi dell'art. 191 Del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/00, a tutela della salute pubblica;

- Visto il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

- Visto il D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

ORDINA

Avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 191 del Decreto Legislativo 152/2006 e artt. 50 e 54 del Decreto legislativo 267/2000, di depositare, anche in deroga alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.152/2006, in via strettamente temporanea all'interno di cassoni scarrabili a tenuta stagna da collocare all'interno dell'area di proprietà comunale adiacente all'ex scalo ferroviario censita in catasto al foglio 6 particella 2498, i rifiuti liquido/fangosi estratti dalle caditoie/pozzetti stradali o raccolti lungo le vie del territorio comunali, o ancora prelevati presso abitazioni di privati;

dispone che tale modalità abbia una durata funzionalmente limitata al completamento delle operazioni di pulizia e di messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento, in attesa della esatta caratterizzazione dei rifiuti e del successivo avvio al loro smaltimento in impianto all'uopo autorizzato, ovvero al loro recupero ove tecnicamente possibile;

demanda al Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio" la predisposizione di tutti gli

adempimenti gestionali di carattere tecnico-amministrativo-contabili di competenza scaturenti dal presente provvedimento ivi compresa la sorveglianza sulle attività di conferimento che dovranno avvenire esclusivamente tramite le ditte espressamente autorizzate dagli uffici comunali competenti e sotto il diretto vigilanza del personale comunale,

prescrive che vengano adottate tutte le misure di salvaguardia dell'ambiente e del suolo previste dalle disposizioni vigenti, la cui verifica e controllo è demandata ai tecnici comunali assegnati al Servizio ambiente del 4° Settore;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga tempestivamente trasmessa:

- alla ditta società affidataria del servizio che sarà individuata dagli uffici del 4° Settore "Ambiente e Territorio" affinché ne abbia piena e legale conoscenza;
- al Dirigente del 4° Settore Responsabile del Servizio comunale di protezione civile per quanto di competenza sopra evidenziato;
- al Segretario Generale;
- al Signor Prefetto;
- al Dirigente di Polizia Municipale;
- al Presidente del Consiglio comunale;
- all'Ufficio di segreteria comunale per la raccolta e la pubblicazione nelle forme di legge;
- Alla Città Metropolitana di Messina;
- Al Comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;
- Al Dirigente del Commissariato di Polizia di stato di Milazzo;
- Al Comando della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo;

DISPONE altresì

la trasmissione della presente Ordinanza:

- al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Sig. Ministro Politiche del Mare e per il Sud con delega alla Protezione Civile;
- al Sig. Ministro della salute;
- al Sig. Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- al Sig. Ministro delle Imprese e Made In Italy;
- al Sig. Presidente della Regione;
- al Sig. Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale, li 06/12/2022



I SINDACO
(dott. Giuseppe MIDILI)

